

ORDINANZA N.05/2019

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE AREA LATO CITTA'
AEROPORTO DI MILANO LINATE**

Il Dirigente dell'ENAC,
competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia,

- VISTI** gli articoli 687, 702, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 del 25 luglio 1997 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) il quale stabilisce, all'art. 7, che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e successive modifiche, che definisce in particolare, all'art.8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA** la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge n. 33 del 22 marzo 2012 avente ad oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali",
- VISTO** Il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi, dell'08.04.2014;
- VISTA** la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2001;





- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.9 "Regime dei Beni" della suddetta Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- RITENUTO** che in tale veste il Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, competa lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- RITENUTO** che alla Direzione Aeroportuale Lombardia, in qualità di organo territorialmente competente, competa recepire tale disciplina con apposita Ordinanza, al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni;
- VISTO** il Protocollo per la gestione dei servizi di Polizia Locale nell'area afferente l'area aeroportuale denominata "Enrico Forlanini" di Linate, stipulato il 20 febbraio 2019 tra le Polizie Locali dei Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate, sui quali è situato l'aeroporto "Enrico Forlanini" di Linate;
- VISTA** la necessità di aggiornare l'Ordinanza n.1/2017 del 14 marzo 2017, avente ad oggetto la "Disciplina della circolazione lato città dell'aeroporto di Milano Linate";
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati e la Società di gestione SEA S.p.A.,


ORDINA

Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nell'ambito delle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto "Enrico Forlanini" di Milano Linate.

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

- a) *Area Lato Città* (Land Side): area regolamentata dell'aeroporto che include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività.

- 
- b) *Controllo dell'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;
 - c) *Operatore aeroportuale*: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e accordo scritto con il gestore aeroportuale SEA S.p.A.;
 - d) *Veicoli di servizio*: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Art.2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, è quella indicata nelle planimetrie allegate, che rappresentano parte integrante della presente Ordinanza.
3. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
4. È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 3 Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica orizzontale e verticale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Gestore Aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni la visibilità di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale, sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto di Milano – Linate aperte all'uso pubblico sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed



orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.

2. E' fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente art.3, stabilita secondo le norme richiamate dalla presente Ordinanza.

Art. 5 Zona Partenze (Linate Nord)

Nella Zona Partenze sono disponibili due corsie:

La Corsia a viabilità riservata

1. E' una **corsia riservata** (corsia destra lato marciapiede o curbside) al transito dei veicoli di servizio appartenenti ai seguenti Enti:
 - Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, V.V.F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed ai veicoli impiegati per i seguenti servizi:

- Taxi, NCC, Bus di linea e Bus granturismo, mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio), mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale);
 - mezzi di soccorso (per es. ambulanze, mezzi per trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.), trasporto valori e scorte, nonché gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati.
2. Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, dall' ENAC o dalla Società SEA S.p.A.
 3. Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica che è riportata nella planimetria della zona Partenze, allegata alla presente Ordinanza. I veicoli che hanno esigenza di transitare lungo la corsia riservata, non devono superare l'altezza massima consentita dalla struttura di copertura della corsia stessa. In particolare, i conducenti dei Bus e dei veicoli destinati a lavori di manutenzione, devono verificare che l'altezza dei rispettivi mezzi non superi quella massima consentita.
 4. Sul lato destro della **corsia riservata** sono stati individuati appositi stalli destinati al parcheggio delle vetture che hanno titolo a sostarvi, contraddistinti dalla segnaletica verticale ivi presente e dalla segnaletica orizzontale a strisce gialle. In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di security, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.



La Corsia a viabilità libera

1. La **corsia sinistra** nella zona **PARTENZE** è a **viabilità libera**, ed è destinata al transito dei veicoli in genere. Oltre alle vetture dei singoli passeggeri, la corsia è destinata al transito delle navette, minivan e similari per il trasporto in gruppo di passeggeri.
2. Poiché la larghezza della corsia non consente il transito di due mezzi affiancati, i veicoli possono fermarsi solo negli appositi spazi dedicati situati sia a destra che a sinistra della corsia, che deve essere sempre lasciata libera. Pertanto in questa corsia non è consentita la fermata e la sosta fuori dai predetti stalli. Gli stalli sono contrassegnati da apposite strisce blu.

Art. 6 Zona Arrivi (Linate Nord)

Nella Zona Arrivi sono presenti due corsie:

1. La **corsia riservata**, sulla quale possono transitare esclusivamente i veicoli autorizzati.

In particolare sono autorizzati i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:

- Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, V.V.F., Polizia Locale, A.M., ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed i veicoli impiegati per i seguenti servizi:

- Taxi, Bus di linea e Bus granturismo superiori a 9 posti a sedere;
 - mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio);
 - mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale);
 - mezzi di soccorso (per es. ambulanze, trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.);
 - gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati. Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, da ENAC o dalla Società SEA S.p.A;
2. Le classi dei veicoli autorizzate sono indicate nella segnaletica riportata nella planimetria della Zona Arrivi, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
 3. Le aree riservate agli NCC presso la zona arrivi dell'aeroporto di Milano Linate, sono state individuate ai sensi dell'art. 11 c. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. e dell'art. 6 della D.G.R. n. 7/11948/2003 e sono indicate nella segnaletica riportata nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza.
 4. Le aree anzidette sono adibite altresì al carico e scarico degli utenti.



5. La **corsia a viabilità libera** destinata al transito dei restanti veicoli.
6. Gli NCC (consorziate e non consorziate), percorrendo questa corsia, potranno accedere alle aree loro riservate con accesso regolato tramite sbarra. L'area di parcheggio destinata agli NCC non consorziate è dotata, sul lato più vicino all'aerostazione, di una pensilina dove i passeggeri possono sostare in attesa della vettura noleggiata.
7. Nella **corsia a viabilità libera**, in considerazione della larghezza limitata della carreggiata, non sono consentite né la sosta né la fermata.
I conducenti dovranno utilizzare per la sosta le apposite aree di parcheggio predisposte dalla Società SEA S.p.A.
8. L'accesso all'area di parcheggio "breve sosta" è regolamentato da sbarre con ritiro del ticket o con accesso tramite telepass. In tale parcheggio sono consentiti il transito e la sosta gratuita per i primi 10 minuti. L'ulteriore permanenza è soggetta al pagamento della sosta tramite le casse automatiche presenti in loco.
9. Coloro che non rientrano nella categoria degli operatori aeroportuali già autorizzati, ma che hanno l'esigenza di accedere alle corsie riservate sulla base della presente Ordinanza, devono preventivamente presentare idonea istanza di autorizzazione al Gestore Aeroportuale (recapito telefonico 02-74867345 dell'Ufficio Accessibilità che è operativo H24 oppure al seguente indirizzo e-mail accessibilita@seamilano.eu).

Art. 7 Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza, che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza operativa, sarà coordinata e gestita dalla Società di gestione SEA S.p.A., che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale Lombardia ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di gestione SEA S.p.A., provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale Lombardia ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 8 Limiti di velocità

1. La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e



delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

2. Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art. 9 Attività di vigilanza e accertamento delle violazioni

Sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana rilevati nell'ambito dell'aeroporto, vengono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento, rispetto ai quali le Polizie Locali dei territori su cui insiste l'Aeroporto di Milano Linate hanno titolo ad espletare le rispettive attività di vigilanza ed accertamento in materia di:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione di mezzi;
- b) servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico (aree di sosta dei veicoli; area di collegamento con la stazione dei mezzi pubblici);
- c) sicurezza stradale;
- d) gestione dei flussi di traffico;
- e) controllo e repressione di fenomeni quali esercizio abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi, procacciamento di clientela, svolgimento di attività o fornitura di servizi non autorizzate, ecc.;
- f) collaborazione per il miglioramento della segnaletica di accesso all'aeroporto tramite i rispettivi "uffici segnaletica" delle Polizie Locali.

Al fine di non compromettere il fluido scorrimento lungo le vie di circolazione, l'accesso ed il transito dei veicoli che espletano un servizio navetta con passeggeri (per es. navette parcheggi remoti, navette hotel, ecc) è soggetto al coordinamento ed all'esplicito consenso preventivo del Gestore Aeroportuale.

Art. 10 Sanzioni

1. Nell'Area Lato Città dell'aeroporto di Milano Linate si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito dell'accertamento effettuato dagli agenti di Polizia Locale – cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art.12 del Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).
3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 Comma 2.

Art. 11 Regole generali

L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nella duplice accezione di safety e di security), per motivi di soccorso e/o



esigenze di carattere tecnico potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.

Art. 12 Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entrerà in vigore il **15 novembre 2019** ed abroga l'Ordinanza N.1/2017 del 14 marzo 2017.

Milano, 4 novembre 2019

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)